



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 3 del 25/05/2023.

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE – MODIFICA REGOLAMENTO – ESTERNALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI.

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di Maggio alle ore 19:55 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
LAZZARIN MODESTO	X		DONNOLA ROBERTO	X	
BARALDO FLORIO	X		LITTAME' EMILIO	X	
BETTO STEFANO	X		BIASIN JACOPO	X	
BRUNATO GIANNI	X		SILVESTRI FILIPPO	X	
BERTIN ARIANNA	X		FETTI SERENA	X	
BETTO EZIO	X				

Presenti: 11 - Assenti: 0

Sono nominati scrutatori: BERTIN ARIANNA, LITTAME' EMILIO, BIASIN JACOPO

Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari, assiste alla seduta.

Il Sindaco Modesto Lazzarin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 ed 8 del codice della strada, di cui al d.lgs. 30/4/1992 n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie;
- l'art.1, commi da 817 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopracitato;
- l'art. 1, comma 821, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31 maggio 2021 “*Approvazione Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del Suolo Pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale*”, in attuazione degli obblighi imposti dalla predetta legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune ha istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale e approvato le relative tariffe;
- che il predetto Regolamento all'art. 22 - Esenzioni – è prevista l'esenzione sia delle fattispecie disciplinate dal vigente dettato normativo, sia delle seguenti fattispecie:
 - diffusioni ed esposizioni pubblicitarie effettuate in forma opaca, luminosa, per conto proprio o altrui all'esterni/interno di veicoli compresi i cosiddetti camion vela,
 - diffusioni pubblicitarie effettuate con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile,
 - esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni che attraversano strade e piazze, aeromobili, palloni frenati e simili;
 - diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di locandine, di volantini o altro materiale, la pubblicità sonora, le proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- con delibera di Giunta comunale n. 12 del 26 maggio 2022 “Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale. Conferma Tariffe Anno 2022” che per le componenti della diffusione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni prevede un'aliquota pari a zero;
- a seguito di modifiche normative introdotte nel corso dell'anno 2021, il predetto Regolamento è stato modificato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/5/2022 “Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale. Modifiche Regolamento”;

RILEVATO che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

RITENUTO di assoggettare al canone le esposizioni pubblicitarie – limitatamente alle fattispecie imponibili - non rientranti nelle esenzioni disciplinate dal vigente dettato normativo - art. 1, comma 833 della legge 160/2019;

RILEVATO che al fine di assoggettare al canone le esposizioni pubblicitarie di cui sopra si rende

necessario modificare il Regolamento come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Art. 22 - Esenzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 – Esenzioni</p>
<p>1. Sono esenti dal canone:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;f) la pubblicità comunque effettuata in via	<p>1. Sono esenti dal canone:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a

esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le diffusioni/esposizioni pubblicitarie effettuate in forma opaca, luminosa, per conto proprio o altrui all'esterno/interno**

tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

<p>di veicoli compresi i cosiddetti camion vela;</p> <p>m) le diffusioni pubblicitarie effettuate con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;</p> <p>n) le esposizioni pubblicitarie effettuate con: striscioni che attraversano strade e piazze, aeromobili, palloni frenati e simili;</p> <p>o) la diffusione pubblicitaria effettuata tramite: la distribuzione di locandine, di volantini o altro materiale, la pubblicità sonora, le proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>	
<p>Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni</p>	<p>Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Terrassa Padovana costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. 2. Il servizio pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico – ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito del territorio del Comune di Terrassa Padovana continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni. 2. Il servizio pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico – ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
<p>Articolo 26 – Modalità delle pubbliche affissioni</p>	<p>Articolo 26 – Modalità delle pubbliche affissioni</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. 2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto. 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. 2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto. 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al

<p>gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.</p> <p>4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.</p> <p>5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.</p> <p>6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 (centottanta) giorni.</p> <p>7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.</p> <p>8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.</p> <p>9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.</p>	<p>committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.</p> <p>6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 (centottanta) giorni.</p> <p>7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.</p> <p>8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.</p> <p>9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.</p> <p>10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.</p>
---	--

RITENUTO di avvalersi della facoltà di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe così come previsto dalla disposizione contenuta all'art. 1, comma 817 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che stabilisce *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

DATO ATTO che:

- il Comune di Terrassa Padovana fa parte dell'Unione dei Comuni del Conselvano, costituitasi a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/9/2012, esecutiva, ed atto costitutivo del 20/12/2012;
- dall'1/1/2014 tutte le funzioni del comune di Terrassa Padovana sono state trasferite all'Unione dei Comuni del Conselvano con deliberazione di Consiglio comunale n.32 del

18/12/2013 e con deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni del Conselvano n. 16/2013;

CONSIDERATO che, benché il Comune di Terrassa Padovana abbia trasferito tutte le funzioni all'Unione dei Comuni del Conselvano, mantiene la titolarità dei tributi e dei relativi incassi;

CONSIDERATO altresì che le problematiche organizzative della gestione diretta della componente di canone relativa alle esposizioni pubblicitarie compresa la materiale affissione dei manifesti sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;

RITENUTO opportuno quindi:

- disporre l'affidamento in concessione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizioni pubblicitarie, compresa la materiale affissione di manifesti, continuando a gestire con il proprio ufficio tributi la componente del canone relativa alle occupazioni del suolo pubblico del canone mercatale;
- prevedere durata della concessione in anni 3 (tre) a decorrere dall'1.1.2023, con possibilità di rinnovo per pari periodo;

DATO ATTO del fatto che nel caso di gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizioni pubblicitarie, compresa la materiale affissione di manifesti effettuata in concessione, il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere alle spese occorrenti;

VISTI gli artt. 52 e 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che prevedono la possibilità di affidamento della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle entrate comunali a specifici soggetti privati abilitati iscritti all'Albo istituito presso il Ministero delle Finanze;

PRESO ATTO delle disposizioni introdotte dalla legge 27.12.2019 n. 160 che all'art. 1 commi 805 – 806 – 807 – 808 in merito alle condizioni per l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alla Riscossione e alle relative attività di controllo dell'Ente verso gli adempimenti del soggetto affidatario;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/4/2022 n. 101, entrato in vigore in data 11/8/2022, con il quale è stata regolamentata l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali;

VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 3 del d.lgs. 267/2000, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1. per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:
 - a. di modificare il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con

deliberazione di C.C. n. 14 del 31 maggio 2021, modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 31 maggio 2022, sostituendo gli artt. 22, 24 e 26 come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 22 - Esenzioni	Art. 22 – Esenzioni
<p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;</p> <p>c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;</p> <p>e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle</p>	<p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;</p> <p>c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;</p> <p>e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;</p> <p>f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;</p> <p>g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro</p> <p>h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.</p> <p>i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1</p>

modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di

dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

<p>proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>l) le diffusioni/esposizioni pubblicitarie effettuate in forma opaca, luminosa, per conto proprio o altrui all'esterno/interno di veicoli compresi i cosiddetti camion vela;</p> <p>m) le diffusioni pubblicitarie effettuate con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;</p> <p>n) le esposizioni pubblicitarie effettuate con: striscioni che attraversano strade e piazze, aeromobili, palloni frenati e simili;</p> <p>o) la diffusione pubblicitaria effettuata tramite: la distribuzione di locandine, di volantini o altro materiale, la pubblicità sonora, le proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>	
<p align="center">Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni</p>	<p align="center">Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Terrassa Padovana costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. 2. Il servizio pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico – ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito del territorio del Comune di Terrassa Padovana continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni. 2. Il servizio pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico – ideologiche e comunque prive di rilevanza economica. 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
<p align="center">Articolo 26 – Modalità delle pubbliche affissioni</p>	<p align="center">Articolo 26 – Modalità delle pubbliche affissioni</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. 2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. 2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà

dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 (centottanta) giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche

del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 (centottanta) giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. **Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.**

affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.	
---	--

- b. di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitarie, limitatamente alle componenti della diffusione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione di manifesti, prevedendo una durata della concessione di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° gennaio 2023, con possibilità di rinnovo per pari periodo;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco-Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riassuntivamente riportati:

Sindaco relaziona sul punto.

Biasin chiede se è stato già individuato il soggetto.

Sindaco fa presente come non lo sia stato; che è stata effettuata una ricognizione del territorio ed una quantificazione in termini di costi.

Il Sindaco/Presidente pone in votazione la delibera in discussione ottenendo il seguente risultato:

Unanimità (11);

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Successivamente, il Sindaco-Presidente, stante l'urgenza che riveste il provvedimento in oggetto, ne pone in votazione l'immediata eseguibilità, ottenendo il seguente risultato:

Il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. n. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri favorevoli n. 8; Contrari n. 3 (Biasin – Silvestri – Fetti); Astenuti n. //; su consiglieri presenti e votanti n. 11;

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE – MODIFICA
REGOLAMENTO – ESTERNALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONI
PUBBLICITARIE, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DI MANIFESTI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Modesto Lazzarin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott. Ennio Callegari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)